

Repubblica italiana La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI Presidente Lucilla VALENTE Consigliere

Andrea BALDANZA Consigliere (relatore)

Marco VILLANI Consigliere
Antonio DANDOLO Consigliere

Angelo Maria QUAGLINI Primo Referendario

nella

Camera di consiglio del 27 novembre 2018 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "*Pronuncia di orientamento generale*" sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione del 22 marzo 2018, n. 43/2018/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "*Programma di controllo per l'anno 2018*";

VISTO il decreto del 7 giugno 2018, n. 1/2018, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, e ss.mm.;

VISTA la nota del 18 ottobre 2018, protocollo n. 17748, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha avanzato la richiesta di parere alla Sezione, promossa dal Comune di Canistro (AQ), ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e s.m.i.;

VISTO il decreto del 9 novembre 2018, n. 3/2018, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato la questione al Consigliere Andrea BALDANZA;

VISTA l'ordinanza del 26 novembre 2018, n. 52/2018, con la quale il Presidente della Sezione deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA,

FATTO

Con nota del 18 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha avanzato la richiesta di parere promossa dal Sindaco del Comune di Canistro (AQ), in merito alla pretesa dell'ex Sindaco del medesimo municipio, di conseguire il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. L'amministrazione comunale ha precisato che il Sindaco *pro tempore*, nel periodo 10 settembre 2012 – 5 giugno 2016, era dipendente del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti e, pur avendo richiesto il collocamento in aspettativa non retribuita per l'esercizio di funzioni pubbliche, ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. n. 267 del 2000, non avrebbe poi mai comunicato detto collocamento "*per mero errore*". Il suddetto ex Sindaco, pertanto, con nota del 25 settembre 2018, ha allegato le delibere del Consorzio di Bonifica con cui era stata autorizzata l'aspettativa, richiedendo il versamento dei contributi legati al periodo in cui ha esercitato la funzione ovvero il rimborso di una somma pari a quanto occorrente per procedere al riscatto contributivo volontario.

L'amministrazione comunale dubita in merito alla legittimità di procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la somma corrispondente ai contributi non versati all'ex Sindaco ovvero se sia possibile accreditare quanto (eventualmente) riconosciuto, direttamente al medesimo o all'amministrazione di appartenenza (il Consorzio di Bonifica), senza alcun obbligo rispetto ad eventuali sanzioni e/o interessi.

SULL'AMMISSIBILITA'

Il quesito proposto deve ritenersi ammissibile, in quanto presentato al Consiglio delle Autonomie Locali dal legale rappresentante dell'ente (il Sindaco del Comune di Canistro (AQ)) e limitatamente agli aspetti generali inerenti questioni di contabilità pubblica, con esclusione della valutazione di atti gestionali relativi alla specifica fattispecie. Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato, rispetto ad una richiesta analoga, dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania (parere del 4 febbraio 2009, n. 5), secondo cui "nulla impedisce che [la] questione venga esaminata limitatamente ai profili di natura essenzialmente esegetica delle disposizioni del titolo III, Capo IV del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, che regolano il procedimento (ordinario) di assunzione delle spese degli enti locali e quello (eccezionale) di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nel contesto delle disposizioni preordinate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio".

NEL MERITO

La questione sollevata dall'amministrazione comunale di Canistro (AQ) investe l'applicazione dell'art. 82, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che riconosce, tra gli altri, al Sindaco un'indennità mensile di funzione. Tale indennità è, tuttavia, dimezzata per gli amministratori che siano "lavoratori dipendenti [e] che non abbiano richiesto l'aspettativa".

Al riguardo, deve precisarsi che l'amministrazione comunale, in occasione della programmazione delle spese, imputa e stanzia le minori somme necessarie per l'indennità mensile dovuta al Sindaco, qualora lavoratore dipendente in servizio. Costituisce onere dell'interessato comunicare l'autorizzazione all'eventuale collocamento in aspettativa senza assegni e verificarne l'effettiva ricezione da parte dell'amministrazione comunale, di cui, peraltro, è il vertice, dell'eventuale collocamento in aspettativa senza assegni. Onere particolarmente rilevante e non

sicuramente gravoso, considerando, altresì, la mancanza di una specifica richiesta per attivare l'impegno di spesa per il riconoscimento delle indennità di pertinenza degli amministratori.

In conformità con quanto sostenuto, inoltre, dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise, "la mancata assunzione preventiva di un formale atto di impegno delle somme relative alla differenza tra i valori delle indennità corrisposte e quelle complessivamente dovute negli esercizi finanziari in cui il mandato è stato espletato determinano, alla fine dei singoli esercizi, la costituzione di economie di bilancio che concorrono a formare il risultato contabile di amministrazione (argomentando secondo l'art. 190, comma 2, del TUEL) di cui è vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate entro il termine dell'esercizio ai sensi dell'art. 183 (comma 2)" (parere del 10 novembre 2009, n. 61).

Pertanto, in difetto di specifica prenotazione e impegno, a seguito di richiesta intervenuta successivamente, deve negarsi l'imputazione al bilancio dell'esercizio corrente di un'integrazione dello stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine di garantire la copertura finanziaria del maggiore onere così emergente.

La contemporanea mancanza della registrazione della spesa sul competente intervento o capitolo di bilancio, nonché della relativa attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del TUEL, può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, qualora l'Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco *pro tempore*, con utilità in favore dell'ente locale nell'espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell'art. 191, comma 1, del TUEL.

In tal caso, possono essere attivate le procedure di riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento e la copertura delle somme pari alle differenze di indennità ed ai conseguenti contributi assistenziali e previdenziali.

Non rientra nella funzione consultiva di questa Corte la valutazione della specifica fattispecie. In ogni caso, il parere di cui sopra non solleva l'Ente dall'obbligo di effettuare, in concreto, tutti gli apprezzamenti di merito inerenti alla condotta mantenuta dall'ex Sindaco. Rientra, infatti, nell'esclusiva responsabilità dell'amministrazione ogni valutazione riguardante condotte omissive del Sindaco nel periodo tra l'inizio del mandato e la data di presentazione della richiesta di pagamento delle indennità e degli oneri. In particolare, se detta condotta possa integrare una tacita acquiescenza o rinuncia alle pretese "trattandosi di indennità erogate al di fuori di schemi negoziali per l'esercizio di pubbliche funzioni il cui pagamento deve essere effettuato periodicamente in termini inferiori all'anno (art. 2948, co. 1, n .4, cod.civ.)" (in questi termini, Corte dei conti, Sezione regionale Molise parere n. 61 del 2009) ovvero se sia maturata, anche parzialmente, la prescrizione.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - in relazione alla richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali con nota protocollo n. 17748 del 2018, promossa dal Sindaco del Comune di Canistro (AQ).

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali ed al Sindaco del Comune di Canistro (AQ).

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 novembre 2018.

L'Estensore F.to Andrea BALDANZA

Il Presidente F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in segreteria il 28 novembre 2018 Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto F.to Lorella Giammaria